



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 07/06/2024

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione
- Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 7 - Disposizioni generali
- Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie
- Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni
- Articolo 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

CAPO II - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

- Articolo 12 - Riduzioni in materia di canoni e tributi locali
- Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
- Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 16 - Autofinanziamento
- Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 18 - Comunicazione collaborativa
- Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 20 - Prevenzione dei rischi e riparto delle responsabilità
- Articolo 21 – Revoca del patto di collaborazione

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22–Foro competente



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, dando attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su impulso dell'Amministrazione comunale.
3. I cittadini attivi e responsabili non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica dei beni. L'Amministrazione Comunale riconosce che l'apporto dei cittadini attivi e responsabili contribuisce a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e a qualificare la qualità della vita nella comunità locale. La collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, perché frutto di procedure partecipate.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni:** i beni materiali mobili ed immobili, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Gagliano Aterno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani;
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un impulso del Comune;



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni;
- f) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni; può essere occasionale o continuativa;
- g) **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni, temporaneo o continuativo nel tempo, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) **Rigenerazione:** programma di fruizione collettiva, interventi di recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) **Publicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle eventuali forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali sulla coesione sociale;
- g) **Proporzionalità Precauzione:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi. Le scelte sono guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini;



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi, assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

j) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;

k) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

l) **Metodo democratico:** la collaborazione con cittadini attivi, singoli o associati o comunque riuniti in associazioni sociali, anche informali, devono condividere il metodo democratico e il ripudio della violenza nelle attività sociali, politiche e culturali.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale stessa, che assume l'impegno di svolgere gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione, secondo metodo democratico, della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, se e in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette, altresì, la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, e con cui si specificano nel dettaglio le linee di indirizzo indicate nella Delibera di Giunta.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) l'individuazione dei singoli componenti, il loro ruolo, le responsabilità ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento, le modalità di azione e la disciplina dell'ingresso di altri cittadini e del recesso;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento con il Comune e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);

f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

j) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili. Manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili.

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, la Giunta comunale può approvare delibere relative alle collaborazioni di cui al presente regolamento agli artt. 8 e 9. L'ufficio comunale competente cura la valutazione e l'istruttoria delle proposte di collaborazione. Qualora l'istruttoria abbia esito positivo, i patti di collaborazione saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale e saranno sottoscritti con l'Ufficio competente.

4. Nell'ipotesi di proposte dei cittadini attivi non inserite nella programmazione eventualmente approvata con Giunta comunale, le stesse vengono presentate al Comune di Gagliano Aterno, ove l'Ufficio comunale competente provvederà alla valutazione e all'istruttoria delle proposte. Qualora l'istruttoria abbia esito positivo, i patti di collaborazione saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale e saranno sottoscritti con l'Ufficio competente.

5. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:

- a) il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8;
- b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 9;
- c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza. La cura, gestione condivisa o rigenerazione può essere occasionale o continuativa.

2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione nonché le eventuali forme di sostegno economiche e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti alla conclusione dei patti di collaborazione.

3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.

4. L'ufficio competente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, l'Ufficio competente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione nonché le eventuali forme di sostegno economiche e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente alla conclusione del patto di collaborazione.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

2. L'Ufficio competente pubblica apposito avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dall'Ufficio competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del predetto Ufficio.
4. Il patto di collaborazione viene stipulato dall'Ufficio competente.

Articolo 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono, in ogni caso, presentare spontaneamente proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 9.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Comune di Gagliano Aterno; l'Ufficio competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispose gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'Ufficio competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione, nonché le eventuali forme di sostegno economiche e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi.
6. Se vengono formulate contestualmente proposte alternative relative allo stesso bene, l'Ufficio competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 9.
7. Qualora sia presentata spontaneamente dai cittadini attivi una proposta di collaborazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, resta garantita la possibilità per altri cittadini attivi, che vogliano partecipare alla predetta proposta, al momento della presentazione o in una fase successiva, di presentare apposita istanza al Comune di Gagliano Aterno, il quale provvederà ad integrare il patto di collaborazione con gli ulteriori cittadini.
8. Il patto di collaborazione viene stipulato dall'Ufficio competente.

CAPO II - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 11 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire al Comune di Gagliano Aterno corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile.
11. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 12 - Riduzioni in materia di canoni e tributi locali

Il Comune può prevedere riduzioni in materia di canoni e tributi locali.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune può promuovere e organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi o erogare compensi per prestazioni agli stessi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione, previa valutazione caso per caso da parte dell'Ente comunale, può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;

b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 16 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 18 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

- a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
- b) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza temporale definita dalla Giunta nell'ambito del patto di collaborazione e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- c) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 20 - Prevenzione dei rischi e riparto di responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi sono tenuti al rispetto del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza). Tali cittadini, ai fini della tutela antinfortunistica, all'atto della stipula del patto di collaborazione devono dichiarare:

- a) di essere maggiorenni;
- b) di utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
- c) di munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III T.U. Sicurezza;

2. Qualora fossero coinvolti cittadini di età minore, la responsabilità degli stessi ricade sugli adulti che, esercitando la potestà genitoriale, autorizzano la loro partecipazione all'iniziativa.

3. I Cittadini attivi che stipulano i patti di collaborazione prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Di conseguenza detti cittadini non sono equiparati ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. Gli stessi dovranno assicurarsi di effettuare le attività previste nel progetto utilizzando abbigliamento, mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione idonei nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza.

4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

5. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:

- a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
- b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

Sulle responsabilità derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.



COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

(Provincia di L'Aquila)
Via del Municipio – 67020

6. L'organizzazione dei servizi contenuti in ciascun progetto, ivi compresi gli spostamenti da e verso il luogo di svolgimento delle attività, l'utilizzo corretto di attrezzature, macchine, sostanze, dispositivi di protezione e segnaletica nonché l'applicazione delle corrette procedure operative durante i lavori, sono a totale carico e responsabilità del cittadino volontario, manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni forma di responsabilità.

7. Il Cittadino dovrà preliminarmente accertarsi di avere le concrete competenze e capacità per effettuare i servizi contenuti nel progetto, nel rispetto delle proprie ed altrui condizioni di sicurezza. Le attività dei cittadini attivi dovranno essere eseguiti in conformità al D. Lgs. 81/2008

Articolo 21 – Revoca del patto di collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie che possono dar adito al provvedimento di revoca:

- inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione;
- sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
- danni patrimoniali ai beni immobili;
- esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
- gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione, della gestione o delle opere.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Foro competente

Per le controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Sulmona.